

COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta

OGGETTO: ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013 E S.M.I. – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addi ventisei del mese di aprile alle ore 20:00 e seguenti nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco	Sindaco	Presente
Ruggeri Emanuele	Vice Sindaco	Assente
Cassina Roberta	Consigliere	Presente
Gregis Cristina	Consigliere	Presente
Ceresoli Simone	Consigliere	Presente
Olivieri Leonardo	Consigliere	Presente
Bonfanti Enrico Andrea	Consigliere	Presente
Barbetta Diego	Consigliere	Presente
Barcella Marco	Consigliere	Presente
Rossi Giacomo	Consigliere	Presente
Zenoni Claudia	Consigliere	Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto posto al numero 6 dell'ordine del giorno.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013 E S.M.I. – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2022

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.

Addì, 11/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000

E S P R I M E

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE.

Addì, 11/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to PIAZZALUNGA MONICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l'“Imposta unica comunale” (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (escluse, per entrambi i tributi citati, le abitazioni principali ad eccezione di quelle classate in A1-A8-A9), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che nei successivi commi dal 641 al 668 (e ulteriori commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 147/2013, e s.m.i. sono individuate le disposizioni normative relative alla componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'inerente disciplina, che rimangono pertanto vigenti anche per il presente esercizio;
- che il Comune di Torre de' Roveri, titolare del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, ha affidato con Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2020 l'espletamento del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, alla Società a capitale interamente pubblico Servizi Comunali S.P.A. per un periodo di 10 anni;

VISTO l'art. 1, comma 683, della citata L. 147/2013, che testualmente dispone: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal comma 651, a decorrere dal 1° gennaio 2014: *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2022;

VISTO il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022”, approvato con propria precedente deliberazione n. 7 in pari seduta, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;

DATO ATTO:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA, con atto n. 443/2019, ha deliberato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti;

- che, in particolare, la deliberazione ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con cui ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente in Allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, tenuto eventualmente conto della facoltà, introdotta ex DL 16/2014 e da ultimo prorogata al presente esercizio ex DL 124/2019, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

EVIDENZIATO che, in eventuale presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° ottobre 2020;

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013;

VISTA di seguito la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, nella quale è precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerata l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro tutt'ora in progress, emerge un contesto gestionale estremamente complesso in materia di TARI, nonché di procedure per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

DATO ATTO:

- che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2022;
- che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti dal Piano finanziario, al lordo delle agevolazioni tariffarie determinate, ammonta ad € 239.080,00 coerentemente alle previsioni d'Entrata a tale titolo iscritte nello schema di bilancio 2022-2024 – Esercizio 2022;

RITENUTO, nel presente contesto deliberativo e relativamente all'esercizio 2021, di stabilire le seguenti scadenze di versamento del tributo:

- 1^a rata o rata unica entro il 31/07/2022;
- 2^a rata entro il 30/11/2022;

fermo restando che il versamento della TARI per l'anno 2022 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 3, comma 5 *sexiesdecies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che differisce al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO degli interventi fatti dai consiglieri comunali in occasione dell'approvazione del piano finanziario;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15 dicembre 2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0;

con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0

D E L I B E R A

1. DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore e normativa di riferimento, quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che la composizione finanziaria del gettito tariffario TARI 2022 risulta elaborata sulla scorta del Piano Economico Finanziario (PEF) approvato con delibera Consiglio Comunale n. 7 del 26 aprile 2022;
3. DI APPROVARE le tariffe TARI da valere per l'esercizio 2022, nei valori di seguito indicati, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per pari periodo:

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 63.870,41	€ 77.032,50	€ 140.902,91
Non domestiche	€ 21.144,59	€ 77.032,50	€ 98.177,09
Totale	€ 85.015,00	€ 154.065,00	€ 239.080,00

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	63.870,41	/ Superficie ponderata (1)	160.061,930600	= Quf (quota unitaria €/mq)	€ 0,39904
-------------	-----------	----------------------------	----------------	------------------------------------	-----------

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka)

Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
0	106,00	0,00	0,00	€ 0,00
1	39.624,60	36.506,44	0,84	€ 0,33519
2	47.842,15	46.662,06	0,98	€ 0,39106
3	38.030,16	37.250,86	1,08	€ 0,43096
4	26.093,75	26.047,75	1,16	€ 0,46289
5	7.006,46	7.006,46	1,24	€ 0,49481
6 o più	3.690,41	3.487,21	1,30	€ 0,51875
Totale	162.393,53	156.960,78		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Qtà rifiuti domestiche	674.085,12	/ Utenze ponderate (3)	1.588,130000	= Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza)	€ 424,4521025
Costi variabili	77.032,50	/ Qtà rifiuti domestiche	674.085,12	= Cu (Costo unitario €/Kg)	€ 0,1142771

Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) € 48,50516
=

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb)

Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	1,00	0,00	0,00	€ 0,00
1	326,00	298,50	0,60	€ 29,1031
2	340,00	324,33	1,40	€ 67,90722
3	250,96	239,86	1,80	€ 87,30929
4	168,00	163,90	2,20	€ 106,71135
5	37,00	35,80	2,90	€ 140,66496
6 o più	18,00	17,30	3,40	€ 164,91754
Totale	1.140,96	1.079,69		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	21.144,59	/ Superficie ponderata (6)	39.755,852800	= Qapf (quota unitaria €/mq)	€ 0,53186
-------------	-----------	----------------------------	---------------	-------------------------------------	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc)

Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5,00	2.396,00	2.396,00	0,32	€ 0,1702
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	2,00	170,00	170,00	0,67	€ 0,35635
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	0,38	€ 0,20211
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	25,00	12.645,31	11.363,31	0,30	€ 0,15956
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,00	412,00	412,00	1,07	€ 0,56909
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,00	0,00	0,00	0,80	€ 0,42549
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	145,00	145,00	0,95	€ 0,50527
8	UFFICI, AGENZIE	46,00	10.590,48	10.202,55	1,00	€ 0,53186
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	5,00	236,00	236,00	0,55	€ 0,29252
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	11,00	9.397,76	9.044,29	0,87	€ 0,46272
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,00	184,00	184,00	1,07	€ 0,56909
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)	27,00	5.936,23	5.192,23	0,72	€ 0,38294

13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,00	656,00	656,00	0,92	€ 0,48931
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	11,00	5.642,28	4.874,28	0,43	€ 0,2287
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	13,00	5.904,79	4.819,93	0,55	€ 0,29252
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE	4,00	1.016,00	956,00	4,84	€ 2,5742
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,00	390,00	390,00	3,64	€ 1,93597
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	1,76	€ 0,93607
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	0,00	0,00	1,54	€ 0,81906
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	1,00	79,00	79,00	6,06	€ 3,22307
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	4,00	842,00	842,00	1,04	€ 0,55313
	Totale	163,00	56.642,85	51.962,59		

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Costi variabili	77.032,50	/	Qtà rifiuti Non Dom.	325.914,882400	=	Cu (Costo unitario €/Kg)	€ 0,23636
-----------------	-----------	---	----------------------	----------------	---	------------------------------------	-----------

Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5,00	2.396,00	2.396,00	2,60	€ 0,61454
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	2,00	170,00	170,00	5,51	€ 1,30234
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	3,11	€ 0,73508
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	25,00	12.645,31	11.363,31	2,50	€ 0,5909

5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,00	412,00	412,00	8,79	€ 2,0776
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,00	0,00	0,00	6,55	€ 1,54816
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	145,00	145,00	7,82	€ 1,84834
8	UFFICI, AGENZIE	46,00	10.590,48	10.202,55	8,21	€ 1,94052
9	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	5,00	236,00	236,00	4,50	€ 1,06362
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	11,00	9.397,76	9.044,29	7,11	€ 1,68052
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,00	184,00	184,00	8,80	€ 2,07997
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)	27,00	5.936,23	5.159,95	5,90	€ 1,39452
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,00	656,00	656,00	7,55	€ 1,78452
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	11,00	5.642,28	4.874,28	3,50	€ 0,82726
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	13,00	5.904,79	4.819,93	4,50	€ 1,06362
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE	4,00	1.016,00	956,00	39,67	€ 9,3764
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,00	390,00	390,00	29,82	€ 7,04826
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	14,43	€ 3,41067
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	0,00	0,00	12,59	€ 2,97577
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	1,00	79,00	79,00	49,72	€ 11,75182
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	4,00	842,00	842,00	8,56	€ 2,02324
	Totale	163,00	56.642,85	51.930,31		

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.

4. DI DARE ATTO:

- che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2022;
- che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti dal Piano finanziario, al lordo delle agevolazioni tariffarie determinate, ammonta ad € 239.080,00, coerentemente alle previsioni d'Entrata a tale titolo iscritte nello schema di bilancio 2022-2024 – Esercizio 2022;
- DI STABILIRE, nel presente contesto deliberativo e riferitamente all'esercizio 2022, le seguenti scadenze di versamento del tributo:
 - 1^ rata o rata unica entro il 31/07/2022;
 - 2^ rata entro il 30/11/2022;

fermo restando che il versamento della TARI per l'anno 2022 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2022;

6. DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2022, in ragione delle tariffe deliberate con la presente, al lordo delle agevolazioni tariffarie finanziate extra-PEF, assicura la copertura integrale dei costi individuati nel "PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2022", approvato con propria precedente deliberazione n. 7 in pari seduta;

7. DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo;

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell'Ente;

9. DI DISPORRE contestualmente che, a norma dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019 ed ai fini e per gli effetti ivi previsti, la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 al fine della pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre del medesimo anno;

10. DI DISPORRE altresì la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, ai sensi dell'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF.

Successivamente, riscontrata l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti n. 0,

Con voti favorevoli n. 9, Contrari n.0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02 maggio 2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 02 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 02 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE